



Tribunale di Udine

- 2^a sezione civile -

DECRETO

Il Tribunale di Udine, 2^a sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle
persone dei signori magistrati

dott. Francesco Venier

Presidente;

dott. Andrea Zuliani

Giudice rel.;

dott. Gianmarco Calienno

Giudice;

visto il ricorso proposto da

“ _____ t S.p.A.”, con l'avvocato _____,

per la dichiarazione di fallimento di

“ _____ S.n.c. di _____ ”, con sede in

_____ via _____ n° _____ e dei soci _____

_____ con l'avvocato _____;

sentito il giudice relatore, che a sua volta ha sentito le parti in camera di
consiglio;

ritenuto che la società resistente ha dimostrato, in base a presunzioni gravi
precise e concordanti, di non avere superato, nei tre esercizi antecedenti la data di
deposito dell'istanza di fallimento (2018, 2019 e 2020), alcuno dei limiti dimensionali
di cui all'art. 1, comma 2°, lett. a) e b), legge fall., ovvero sia di non avere mai avuto
un attivo patrimoniale superiore a € 300.000 e di non avere mai realizzato ricavi lordi
annui pari o superiori a € 200.000;



considerato, infatti, che l'attività commerciale già esercitata da "S.n.c. di [redacted] è definitivamente cessata nel 2016, circostanza risultante dal registro delle imprese (v. anche "comunicazione unica", doc. n° 4 di parte resistente), non specificamente contestata da parte ricorrente e, del resto, coerente con i fatti allegati nel ricorso (" [redacted] S.p.A." è cessionaria di un credito per somministrazioni di energia, recato da fatture emesse tra il 2014 e il 2016);

ritenuto che la totale inattività risalente a ben prima dell'ultimo triennio rende del tutto attendibile l'ipotesi dell'assenza di ricavi nel periodo considerato dalla disposizione di legge, così come la riduzione dell'attivo ai pochi crediti esposti nei tre "bilanci" prodotti da parte resistente (docc. n° 5, n° 6 e n° 7), in particolare dopo la cessione dell'unico immobile nel 2017 per soddisfare i debiti ipotecari verso le banche (come riferito dai soci all'udienza del 3/11/2021);

rilevato, per quanto riguarda il non superamento del limite di cui all'art. 1, comma 2°, lett. c), legge fall., che i predetti "bilanci" espongono debiti per complessivi € 406.189,26, dato messo in discussione da parte ricorrente soprattutto sotto il profilo della sua costanza in tutti e tre gli esercizi, nonostante l'inevitabile aumento nel tempo degli interessi e, almeno per quanto riguarda il debito verso la ricorrente, dei costi per spese legali (" [redacted] S.p.A." evidenzia che il suo credito, calcolati gli interessi e aggiunte le spese di ingiunzione e precetto, è aumentato del 60% circa rispetto all'importo originario tuttora indicato nei "bilanci" di "S.n.c. di [redacted]"; percentuale che, se applicata anche agli altri debiti, porterebbe il passivo ben oltre la soglia di € 500.000);

ritenuto, da un lato, per quanto riguarda l'accertamento del fatto, che non vi sono particolari motivi per dubitare dell'attendibilità originaria del dato sul passivo indicato da parte resistente, tenuto conto che si tratta di una società in nome



collettivo, come tale non tenuta al deposito dei bilanci al registro delle imprese, che ha prodotto le più recenti dichiarazioni fiscali (relative all'anno 2018) e di cui non si hanno notizie che abbia debiti verso lavoratori dipendenti e verso il ceto bancario;

ritenuto, dall'altro lato, per quanto riguarda la valutazione in diritto del possibile (e probabile) superamento della soglia di € 500.000 *solo* per l'effetto del maturare di interessi e dell'incremento del passivo per spese legali *dopo la cessazione dell'attività*, che tale eventuale superamento della soglia non può essere considerato rilevante ai fini della dichiarazione di fallimento della società;

ritenuto, infatti, che i "numeri" di cui all'art. 1, comma 2°, legge fall. (ripresi senza alcuna modifica nell'art. 2, lett. d), del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, decreto legisl. n° 14 del 2019), sebbene congegnati in modo diverso tra loro (con riferimento agli ultimi tre esercizi, l'attivo e i ricavi; con riferimento alla situazione finale, l'ammontare dei debiti), sono tutti finalizzati a definire una soglia di importanza economica dell'impresa (e del dissesto provocato dall'insolvenza dell'impresa) al di sotto della quale non si giustifica l'apertura di una procedura concorsuale storicamente, e tuttora, riservata al debitore che sia imprenditore commerciale e *non piccolo*;

ritenuto, pertanto, che – non avendo evidentemente l'aumentare dei debiti successivo alla definitiva cessazione dell'attività (dovuto principalmente al maturare di interessi) alcun significato al fine della descrizione delle dimensioni dell'impresa – di esso non si deve tenere conto, in conformità alla *ratio legis*, nella decisione sulla fallibilità del soggetto imprenditore;

ritenuto che, respinta per questi motivi l'istanza di fallimento, le spese di lite devono essere regolate secondo il principio della soccombenza e liquidate come da dispositivo;

visto l'art. 22 legge fall.;



respinge l'istanza di fallimento;

**condanna "I _____ S.p.A." al pagamento, in favore solidale di
"I _____ S.n.c. di _____" e dei suoi soci, delle
spese lite, che liquida – d'ufficio, in mancanza di nota – in € 1.610, di cui € 1.400 per
compensi ed € 210 per rimborso forfettario.**

Udine, li 4/11/2021.

**Il Presidente.
(dott. Francesco Venier)**

www.unijuris.it

Firmato Da: VENIER FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 466865dd0705d32c628811306d6b1802
Firmato Da: MANSUTTI DANIELA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 50a902e214da0a17fe988a2b6c6e77e
Firmato Da: ZULJANI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 733301605d838aac3006649e6007a988

